



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza**

Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE STRALCIO in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitivamente provvedendo nella causa n. **5181/2013 R.G.** (CHE PORTA RIUNITA LA n. **3193/2015 R.G.**) promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 23.7.2013 da:

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.

giusta procura a margine dell'atto di citazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F.:00884060526) anche in nome e per conto di **MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A.** rappresentata e difesa dall'avv.

giusta procura a margine dell'atto di

citazione

attori

CONTRO

LINO (,
ANDREA (,
LUISA (,

, come da procura a margine

della comparsa di costituzione

ALESSIO
SILVIA (

come da procura a margine della comparsa di costituzione

convenuti



E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA

rappresentata e difesa dall' AVV.TO MAURO MENEGHINI
(MNGMRA53M01F442T) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
CONTRA' MURE PORTA NOVA 32, 36100 VICENZA, come da mandato in
calce alla comparsa di costituzione con domande riconvenzionali

UNICREDIT SPA

chiamate in causa

(CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA

chiamata in causa- contumace)

(BANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA

Con AVV.TI

– chiamata in causa-rinunciante agli atti del giudizio)

In punto : azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

conclusioni delle parti: come da fogli allegati al verbale d'udienza del 21.5.2019:

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE BANCA POPOLARE DI
VICENZA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA ora S.G.A. S.P.A.**

Il patrocinio di parte attrice, B.P.V. SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, dichiarando di non accettare il
contrad-dittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove formulate da
controparte, precisa le conclusioni come segue:

In via principale

1) *Contrariis rejectis*, accertarsi la simulazione assoluta, e dunque
dichiararsi la nullità ai sensi dell'art. 1415 c.c., anche per assenza di
causa, della donazione contenuta nell'atto notarile dell'8 aprile 2013
(doc. 8) denominato "donazioni di proprietà" a firma del Notaio Dianese
di Vicenza rep. 119.178 - racc. 39.682 con il quale Lino
donava al figlio Andrea la piena proprietà dei seguenti beni
immobili così censiti :

Comune di Arzignano, Foglio 2, fabbricato bifamiliare in corso di
costruzione sito in Arzignano alla via Trento n. 57/B insistente sul
terreno censito al catasto terreni di detto comune al Foglio 2, m.n. 1551
ente urbano di are tredici e centiare novantasei, la piena proprietà



della porzione denominata "B" in corso di costruzione costituita da abitazione con portici e terrazza, al piano terra e primo con area di corte esclusiva di pertinenza e con accessori al piano interrato, censita al Catasto Fabbricati di detto comune al Foglio 2 con i mappali numero 1551 sub 3, bene comune non censibile, corte comune ai sub 5, 8 e 9; 1551 sub 5, viale Trento p.st T.I unità in corso di costruzione; 1551 sub 8, viale Trento, p.st., unità in corso di costruzione; 1551 sub 9, viale Trento, p.ST., unità in corso di costruzione, nonché accertarsi la simulazione assoluta, e dunque dichiararsi la nullità ai sensi dell'art. 1415 c.c., anche per assenza di causa della donazione contenuta sempre nell'atto notarile dell'8 aprile 2013 (doc. 8) denominato "donazioni di proprietà" a firma del Notaio Dianese di Vicenza rep. 119.178 - racc. 39.682 con il quale Lino donava alla figlia Luisa la piena proprietà dei seguenti beni immobili così censiti :

Comune di Arzignano, Foglio 2, nel fabbricato bifamiliare in corso di costruzione sito in Arzignano alla via Trento n. 57/A, insistente sul terreno censito al catasto terreni di detto comune al Foglio 2, m.n. 1551 ente urbano di are tredici e centiare novantasei, la piena proprietà della porzione denominata "A" in corso di costruzione costituita da abitazione con portici e terrazza, al piano terra e primo con area di corte esclusiva di pertinenza e con accessori al piano interrato, censita al Catasto Fabbricati di detto comune al Foglio 2 con i mappali numero 1551 sub 2, bene comune non censibile, corte comune ai sub 4, 6 e 7; 1551 sub 4, viale Trento p.st T.I unità in corso di costruzione; 1551 sub 6, viale Trento, p.st., unità in corso di costruzione; 1551 sub 7, viale Trento, p.ST., unità in corso di costruzione.

in via subordinata alla domanda sub 1)

contrariis reiectis, pronunciarsi la revoca ex art. 2901 c.c. e, dunque, dichiararsi l'inefficacia degli atti di donazione contenuti nell'atto notarile dell'8 aprile 2013 (doc. 8) denominato "donazioni di proprietà" a firma del Notaio Dianese di Vicenza rep. 119.178 - racc. 39.682: con il quale Lino donava al figlio Andrea Dal-li Cani la piena proprietà dei seguenti beni immobili così censiti :

Comune di Arzignano, Foglio 2, fabbricato bifamiliare in corso di costruzione sito in Arzignano alla via Trento n. 57/B insistente sul terreno censito al catasto terreni di detto comune al Foglio 2, m.n. 1551 ente urbano di are tredici e centiare novantasei, la piena proprietà della porzione denominata "B" in corso di costruzione costituita da abitazione con portici e terrazza, al piano terra e primo con area di corte esclusiva di pertinenza e con accessori al piano interrato, censita al Catasto Fabbricati di detto comune al Foglio 2 con i mappali numero 1551 sub 3, bene comune non censibile, corte comune ai sub 5, 8 e 9; 1551 sub 5, viale Trento p.st T.I unità in corso di costruzione; 1551 sub 8, viale Trento, p.st., unità in corso di costruzione; 1551 sub 9, viale Trento, p.ST., unità in corso di costruzione, nonché pronunciarsi la revoca ex art. 2901 c.c. e, dunque, dichiararsi l'inefficacia degli atti di donazione contenuti nell'atto notarile dell'8 aprile 2013 (doc. 8) denominato "donazioni di proprietà" a firma del Notaio Dianese di Vicenza rep. 119.178 - racc. 39.682: con il quale Lino donava alla figlia Luisa la piena proprietà dei seguenti beni immobili così censiti :

Comune di Arzignano, Foglio 2, nel fabbricato bifamiliare in corso di costruzione sito in Arzignano alla via Trento n. 57/A, insistente sul terreno censito al catasto terreni di detto comune al Foglio 2, m.n. 1551 ente urbano di are tredici e centiare novantasei, la piena proprietà



della porzione denominata "A" in corso di costruzione costituita da abitazione con portici e terrazza, al piano terra e primo con area di corte esclusiva di pertinenza e con accessori al piano interrato, censita al Catasto Fab-bricati di detto comune al Foglio 2 con i mappali numero 1551 sub 2, bene comune non censibile, corte comune ai sub 4, 6 e 7; 1551 sub 4, viale Trento p.st T.I unità in corso di costruzione; 1551 sub 6, viale Trento, p.st., unità in corso di costruzione; 1551 sub 7, viale Trento, p.ST., unità in corso di costruzione.

In via principale

2) *Contrariis reiectis*, accertarsi la simulazione assoluta, e dunque dichiararsi la nullità ai sensi dell'art. 1415 c.c., anche per assenza di causa, della cessione contenuta nell'atto notarile del 16 aprile 2013 denominato "cessione di quote di immobili in piena proprietà" rep. 119.209 - racc. 39.702 sempre a rogito Notaio Diane-se (doc. n.9) con il quale Lino cedeva e vendeva, almeno apparentemente, alla figlia Luisa Dalli Ca-ni, la piena proprietà della quota indivisa pari ad un mezzo dei seguenti beni immobili costituiti da un appartamento al piano secondo e da garage al piano interrato, facenti parte del complesso edilizio nominato "FILANDA" sito in Arzignano in Corso Giuseppe Mazzini n. 38/C insistenti sul mappale numero 1430 ente urbano e censite al Catasto fabbricati di detto comune al Foglio 2, con i mappali numero 1430 sub 56, cat A/2, CL.3, vani 7 e numero 1430 sub 13, cat. C/6, CL.4, mq.20.

In via subordinata alla domanda sub 2)

contrariis reiectis, pronunciarsi la revoca ex art. 2901 c.c. e, dunque, dichiararsi l'inefficacia della cessione contenuta nell'atto notarile del 16 aprile 2013 denominato "cessione di quote di immobili in piena proprietà" rep. 119.209 - racc. 39.702 sempre a rogito Notaio Diane-se (doc. n.9) con il quale Lino cedeva e vendeva, almeno apparentemente, alla figlia Luisa Dalli Ca-ni, la piena proprietà della quota indivisa pari ad un mezzo dei seguenti beni immobili costituiti da un appartamento al piano secondo e da garage al piano interrato, facenti parte del complesso edilizio nominato "FILANDA" sito in Arzignano in Corso Giuseppe Mazzini n. 38/C insistenti sul mappale numero 1430 ente urbano e censite al Catasto fabbricati di detto comune al Foglio 2, con i mappali numero 1430 sub 56, cat A/2, CL.3, vani 7 e numero 1430 sub 13, cat. C/6, CL.4, mq.20.

in via principale

3) *Contrariis reiectis*, accertarsi la simulazione assoluta, e dunque dichiararsi la nullità ai sensi dell'art. 1415 c.c., anche per assenza di causa, della cessione contenuta nell'atto notarile di compravendita del 7 maggio 2013 numero 163012 rep. e numero 36813 racc. Notaio Michele Colasanto di Arzignano (doc. 13) con il quale Luisa cedeva vendeva a Alessio e Silvia la sua quota di proprietà dei beni immobili costituiti da un appartamento al piano secondo e da garage al piano interrato, facenti parte del complesso edilizio nominato "FILANDA" sito in Arzignano in Corso Giuseppe Mazzini n. 38/C insistenti sul mappale numero 1430 ente urbano e censite al Catasto fabbricati di detto comune al Foglio 2, con i mappali numero 1430 sub 56, cat A/2, CL.3, vani 7 e numero 1430 sub 13, cat. C/6, CL.4, mq.20.

in via subordinata alla domanda sub 3) *contrariis reiectis*, pronunciarsi la revoca ex art. 2901 c.c. e, dunque, dichiararsi l'inefficacia della cessione contenuta nell'atto notarile di compravendita del 7 maggio 2013 numero 163012 rep. e numero 36813 racc. Notaio Michele Colasanto di Arzignano (doc. 13) con il quale Luisa cedeva vendeva a Alessio e Silvia la sua quota di proprietà dei beni



immobili costituiti da un appartamento al piano secondo e da garage al piano interrato, facenti parte del complesso edili-zio nominato "FILANDA" sito in Arzignano in Corso Giuseppe Mazzini n. 38/C insistente sul mappale numero 1430 en-te urbano e censite al Catasto fabbricati di detto comune al Foglio 2, con i mappali numero 1430 sub 56, cat A/2, CL.3, vani 7 e numero 1430 sub 13, cat. C/6, CL.4, mq.20.

in ogni caso:

Accertato che gli atti distrattivi posti in essere ri-spettivamente da Lino, Andrea, Dal-li Cani Luisa l'8 ed il 16 aprile, come pure i successivi atti distrattivi posti in essere il 7 maggio 2013 da Dal-li Cani Luisa, Paltini Alessio e Silvia, integrano illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. e accertato che, anche nel caso di accoglimento di tutte le azioni simulatorie e revocatorie proposte con il presente atto i suddetti beni immobili potranno essere oggetto di espropriazione da parte della Banca solo al passaggio in giudicato della sentenza di simulazione o di revocatoria, condannarsi tutti i convenuti, ognuno per la quota di immobile oggetto di simulazione o di revocatoria come de-scritto nel presente atto, a risarcire alla Banca il danno che va quantificato nella differenza fra il valore dei beni immobili in oggetto al tempo degli atti qui impugna-ti ed il valore che tali immobili avranno alla data dell'espropriazione, oltre a rivalutazione ed interessi legali come per legge.

In ogni caso: i) a seguito dell'accoglimento dell'una o dell'altra domanda, come sopra formulate in principalità e in subordine, accertarsi e dichiararsi che le quote immobiliari suindicate (ovvero quelle diverse, anche maggiori, che risultassero in corso di causa), ove sia accolta la domanda di simulazione assoluta, sono di piena proprietà di Lino oppure, ove sia accolta la subordinata *actio pauliana*, che le stesse quote sono sog-gette alla esecuzione concorsuale della Banca attrice, **ii)** oppure ancora, nel caso in cui le quote anzidette non si trovino più nel patrimonio dei convenuti Andrea e Lu-sia

come pure e per essere state alienate *medio tempore* a terzi ai quali l'emananda sentenza non sia opponibile, o per altro motivo, condannarsi i convenuti in via tra loro solidale a versare all'attrice il controvalore dei beni alla data degli atti nulli o inefficaci (8 aprile 2013, 16 aprile e 7 maggio 2013) nella misura che sarà determinata in corso di causa tramite C.T.U., oltre al compenso per la svalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata, dall'8 aprile al saldo effettivo;

4) confermarsi il sequestro conservativo emesso dal Tri-bunale di Vicenza nella persona del Giudice dott Antonio Picardi con provvedimento di convalida e conferma del 19 giugno 2013 nei confronti di Lino, Andrea e Luisa.

5) ordinarsi l'annotazione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Vicenza, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;

6) condannarsi i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese (generalmente incluse), i diritti e gli onorari del presente giudizio come anche del procedimento cautelare numero 3346/2013 R.G. (limitatamente ai Lino, Andrea e Luisa), oltre IVA e al CPA come per legge.

In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., del 24.11.14 e non ammessi dal Giudice e precisamente:



A) Si chiede di essere ammessi alla prova per interpellato dei convenuti Lino Luisa Andrea e per testi sui seguenti capitoli :

- 1) Vero che sia le donazioni dell'8.4.2013 (doc. 8 di parte attrice) che le cessioni del 16.4.2013 (doc. 9 di parte attrice) vennero poste in essere da Lino a favore dei figli Luisa e Andrea unicamente per sottrarre al sistema bancario gli unici beni immobili di cui Lino era rimasto intestatario;
- 2) Vero che l'unica finalità di tali atti fu quella di "spogliare" di ogni bene immobile Lino in quanto egli aveva rilasciato ingenti garanzia al sistema bancario;
- 3) Vero che l'urgenza di donare e cedere tutti i suoi beni immobili in capo a Lino era determinata dal fatto che il Piano ex art. 67 l.f. di Le Fonderie del Delta srl si era dimostrato non più performante e di lì a poco la società avrebbe chiesto il fallimento in proprio;
- 4) Vero che Lino, Luisa e Andrea erano perfettamente a conoscenza della grave situazione della società Le fonderie del Delta al momento in cui vennero perfezionati gli atti dell'8 e del 16 aprile 2013 e che tale gravità fu l'unico motivo per spogliare Lino di ogni bene immobile;
- 5) Vero che Fabris Tita consigliò a Lino come pure a Luisa e Andrea prima di perfezionare i negozi di donazione e cessione dei beni immobili di Lino (quelli dell'8 aprile e del 16 aprile) e poi di trascrivere dei contratti preliminari di compravendita a suo favore (doc. 10 di parte attrice) con l'unico fine di poter opporre ad eventuali creditori che nel frattempo avessero agito la trascrizione del preliminare;
- 6) Vero che i preliminari in oggetto vennero risolti a seguito della notificazione del sequestro conservativo chiesto ed ottenuto dalla Banca Popolare di Vicenza scpa e su consiglio del notaio Dianese dottor Paolo;

Si indica a teste Tita Fabris.

B) Si chiede di essere ammessi alla prova per interpellato di Silvia e Alessio e per testi sui seguenti capitoli di prova:

- 7) Vero che la signora Silvia è impiegata con rapporto di lavoro dipendente del Notaio Michele Colasanto ed era impiegata anche al tempo dell'atto del 7 maggio 2013 numero 163012 rep. oggetto di revocatoria nel presente giudizio;
- 8) Vero che il Notaio Michele Colasanto e la stessa signora Silvia prima della stipula dell'atto con il quale il 7 maggio 2013 Luisa e ebbe a cedere e vendere a Silvia e Alessio i beni immobili indicati nel medesimo atto (doc. 13 di parte attrice) ebbero a verificare che Banca Popolare di Vicenza scpa in data 2 maggio 2013 aveva iscritto una ipoteca giudiziale (in forza del decreto ingiuntivo numero 1342/2013) contro Lino
- 9) Vero che Silvia e Alessio erano a conoscenza del fatto che la Banca Popolare di Vicenza scpa aveva un ingente credito proprio in forza del predetto decreto ingiuntivo verso Lino
- 10) Vero che Silvia e Alessio erano a conoscenza del fatto che Lino aveva ceduto con atto del 16 aprile 2013 alla figlia Luisa gli stessi beni immobili che essi acquistavano il 7 maggio dalla figlia Luisa;
- 11) vero che preso atto dell'esistenza di una ipoteca giudiziale contro Lino Silvia e Alessio si preoccupavano che l'acquisto dei beni immobili da Luisa potesse essere oggetto di revocatoria da parte della Banca;
- 12) vero che Silvia e Alessio erano a conoscenza del fatto che l'atto del 16 aprile 2013 con il quale Lino aveva



ceduto alla figlia Luisa i beni immobili poi dagli stessi coniugi acquistati poteva essere oggetto di azione revocatoria o simulazione da parte della Banca;

13) Vero che il Notaio Michele Colasanto rappresentava a Silvia ed a Alessio che pur essendovi una ipoteca iscritta dalla Banca Popolare di Vicenza contro Lino e pur essendovi il rischio che la Banca procedesse in revocatoria contro l'atto di provenienza del 16 aprile 2013 con cui Lino cedette a Luisa, proprio in ragione del fatto che tali beni vennero ceduti da Lino alla figlia Luisa, quest'ultima aveva un tito-lo di acquisto "buono" e che pertanto e avrebbero acquistato "bene" e senza rischi;

14) vero che e si convinsero di procedere all'acquisto del 7 maggio 2013 proprio grazie alle rassi-curazioni del Notaio Colasanto ed alla certezza da questi rappresentata che quell'atto non poteva essere revocato o dichiarato simulato;

Si indicano a testimone il Notaio Michele Colasanto.

C) Con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio di-sposta dal Giudice con ordinanza del 14.01.2015, si rile-va come tale provvedimento abbia circoscritto l'esame pe-ritale ai soli beni immobili oggetto degli atti di dispo-sizione del 16.04.2013 e del 07.05.2013, così escludendo dalla consulenza tecnica quelli oggetto degli atti dispo-sitivi dell'8 aprile 2013, vale da dire gli immobili siti in Arzignano, Via Trento n. 57/A e 57/B donati da Lino a Luisa e Andrea con at-to a firma del Notaio Dianese di Vicenza rep. 119.178 - racc. 39.682

L'accertamento peritale non ha quindi riguardato i pre-detti beni e ambiti oggetto delle richieste delle Banca.

Si chiede quindi che il Giudice, previa rimessione della causa in istruttoria, voglia disporre l'integrazione dell'incarico al CTU con riguardo agli immobili oggetto di donazione dell'8 aprile 2013 ivi impugnati.

- Con vittoria di spese e compensi di causa.

**CONCLUSIONI PER BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A e
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI
FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A, RAPPRESENTATA DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.P.A., con l'Avv. S. Gigliotti
quanto al procedimento R.G. 5181/2013**

promosso da:

BANCA POPOLARE DI VICENZA SCAPA,

contro

LINO, ANDREA, LUISA,

e *contro*

SILVIA, ALESSIO, con l'avv. Rizzi

con l'intervento autonomo di

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Voglia l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così decidere:

nel merito

1) Nei confronti di Lino



Accertare e dichiarare che Lino è debitore nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena della somma di euro 185.945,89 oltre interessi pari all'euribor+2% oltre agli interessi di mora pari ad un ulteriore 2% dal 10.12.2013 al saldo e per l'effetto condannarlo al relativo pagamento.

2) Nei confronti di Lino, Luisa e Andrea

Revocare ex art. 2901 c.c. con effetto nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. gli atti di donazione in data 8/4/2013 a rogito notaio Dianese n. 119.178 di rep.

3) Nei confronti di Lino e Luisa

Revocare ex art. 2901 c.c. con effetto nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. l'atto di cessione di quote in data 16/4/2013 a rogito notaio Dianese n. 119.178 di rep. e qualora fosse dichiarata opponibile l'alienazione ai terzi subacquirenti e dichiarare che Luisa è tenuta alla restituzione per la esecuzione in concorso con i creditori vittoriosi che ne abbiano fatto domanda del corrispettivo ricevuto dai sub acquirenti, ossia l'importo pari ad euro 90.000,00 oltre interessi e rivalutazione decorrenti dall'atto dispositivo esecutiva del creditore vittorioso in revocazione.

4) Nei confronti di Lino Luisa Alessio e Silvia

Revocare ex art. 2901 c.c. con effetto nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. l'atto di compravendita in data 7/5/2013 a rogito notaio Colasanto di Arzignano n. 163012 di rep.

5) Condannare tutti i convenuti, ognuno per la quota oggetto di revocatoria\simulazione>nullità, al risarcimento del danno in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per un importo pari nella differenza di valore che gli immobili hanno tra la data dell'atto dispositivo e la data di espropriazione

6) Nell'ipotesi in cui gli immobili per cui è causa non siano più in patrimonio dei convenuti per essere stati alienati a terzi ai quali la emananda sentenza non sia opponibile, condannare i convenuti a corrispondere il controvalore affinché su esso possa svolgersi esecuzione in concorso con i creditori vittoriosi che ne abbiano fatto domanda

7) Autorizzare il competente conservatore dei RR. II. alla esecuzione delle formalità di legge Spese, competenze e onorari del presente giudizio integralmente rifusi.

quanto al procedimento R.G. 3193/2015

promosso da

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. esclusivamente in nome e per conto di **Monte Dei Paschi Di Siena Leasing & Factoring Banca Per i Servizi Finanziari alle imprese s.p.a.**

contro

Lino, Luisa, Andrea, Alessio, Silvia

Voglia l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così decidere

1) Nei confronti di Lino

Accertare e dichiarare che Monte Dei Paschi Di Siena Leasing & Factoring Banca Per i Servizi Finanziari alle imprese s.p.a è creditrice della somma di euro 126.680,75 oltre interessi di mora come da contratto sub docc. 3 e 4, e per l'effetto condannarlo al relativo pagamento.

2) Nei confronti di Lino, Luisa e Andrea



In via alternativa:

- a) dichiarare assolutamente simulati e quindi nulli ovvero privi di effetti
- b) ovvero revocare ex art. 2901 c.c. con effetto nei confronti di *Monte Dei Paschi Di Siena Leasing & Factoring Banca Per i Servizi Finanziari alle imprese s.p.a*

gli atti di donazione in data 8 aprile 2013 a rogito notaio Dianese n. 119.178 di rep.

- 3) Nei confronti di Lino e Luisa

In via alternativa:

- a) dichiarare assolutamente simulati e quindi nulli ovvero privi di effetti
- b) ovvero revocare ex art. 2901 c.c. con effetto nei confronti di *Monte Dei Paschi Di Siena Leasing & Factoring Banca Per i Servizi Finanziari alle imprese s.p.a*. l'atto di cessione di quote in data 16 aprile 2013 a rogito notaio Dianese n. 119.209 di rep. e, qualora fosse opponibile l'alienazione ai terzi subacquirenti e dichiarare che Luisa è tenuta a versare all'attrice, ovvero a mettere a disposizione alla restituzione per la esecuzione, il corrispettivo ricevuto dai sub acquirenti, ossia l'importo pari ad euro 90.000,00 oltre interessi e rivalutazione decorrenti dall'atto dispositivo revocato.

- 4) Nei confronti di Lino, Luisa, Alessio e Silvia

In via alternativa:

- a) dichiarare assolutamente simulati e quindi nulli ovvero privi di effetti
- b) Revocare ex art. 2901 c.c. con effetto nei confronti di *Monte Dei Paschi Di Siena Leasing & Factoring Banca Per i Servizi Finanziari alle imprese s.p.a*

l'atto di compravendita in data 7 maggio 2013 a rogito notaio Colasanto di Arzignano n. 163012 di rep. per la quota di 1/2 alienata da Luisa

- 5) Condannare tutti i convenuti al risarcimento del danno in favore di *Monte Dei Paschi Di Siena Leasing & Factoring Banca Per i Servizi Finanziari alle imprese s.p.a* per un importo pari alla differenza di valore che gli immobili hanno tra la data dell'atto dispositivo e la data di espropriazione;
- 6) Nell'ipotesi in cui gli immobili per cui è causa non siano più in patrimonio dei convenuti per essere stati alienati a terzi ai quali la emananda sentenza non sia opponibile, condannare i convenuti a corrispondere il controvalore degli stessi oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'atto dispositivo;
- 7) Autorizzare il competente conservatore dei RR. II. alla esecuzione delle formalità di legge.

Spese, competenze e onorari del presente giudizio integralmente rifiusi.

CONCLUSIONI PER I CONVENUTI

Proposta

I convenuti Lino Luisa Andrea rinnovano l'immediata e completa messa a disposizione in favore di parte attrice e degli eventuali terzi intervenienti, dei beni immobili oggetto della donazione n 119.178 rep notaio Dianese e nello specifico Catasto Fabbricati del Comune di Arzignano , al **Foglio 2**, m.n.:
1551 sub 3, bene comune non censibile, corte comune ai sub 5, 8 e 9,
1551 sub 5, Viale Trento, p.St.T-I, unità in corso di costruzione,
1551 sub 8, Viale Trento, p.St., unità in corso di costruzione,
1551 sub 9, Viale Trento, p.St., unità in corso di costruzione,



1551 sub 2, bene comune non censibile, corte comune ai sub 4, 6 e 7,

1551 sub 4, Viale Trento, p.St.T-I, unità in corso di costruzione,

1551 sub 6, Viale Trento, p.St., unità in corso di costruzione,

1551 sub 7, Viale Trento, p.St., unità in corso di costruzione;

AFFINCHÉ' ESSI PROCEDANO **IMMEDIATAMENTE** ALL'ESECUZIONE SUI BENI STESSI O SE NE SODDISFINO SUL RELATIVO RICAVALO, ANCHE MEDIANTE EVENTUALE CESSIONE VOLONTARIA, SECONDO LE MODALITÀ' RITENUTE NECESSARIE.

In via preliminare

– A fronte dell'odierna proposta che viene formulata senza limite temporale, dichiararsi la cessazione della materia del contendere e/o carenza di interesse ad agire con riferimento alle conclusioni di cui al punto 1 ed alle conseguenti domande risarcitorie con riferimento i beni oggetto della donazione n 119.178 rep notaio Dianese.

– Si chiede che il GI voglia disporre l'estromissione dal presente giudizio di Andrea revocando altresì la misura cautelare nei confronti di tale convenuto ovvero disporre la separazione dei giudizi al fine di provvedere di conseguenza.

– Respingersi comunque ogni conclusione con riferimento diretto e/o connesso ai beni oggetto della donazione n 119.178 rep notaio Dianese, dal momento che l'azione esecutiva sulle suddette proprietà viene oggi ritardata a causa della condotta della stessa parte attrice, e sulle stesse non è stato eseguito alcun atto di disposizione.

– Dichiararsi la nullità della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti _____ nei confronti di _____ Luisa per indeterminatezza e genericità di petitum e causa petendi

Nel merito

– Previa dichiarazione di inammissibilità delle domande avanzate in via subordinata e riconvenzionale in quanto contrastanti e collidenti con le domande principali, respingersi le conclusioni tutte da chiunque avanzate nei confronti dei convenuti Lino _____ Luisa _____ Andrea _____ in quanto infondate in fatto ed immotivate in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa.

– Disporsi la revoca del provvedimento di conferma del sequestro conservativo emesso tanto dal GU in data 19/06/2013, quanto dal collegio in data 24/10/2013 in sede di reclamo.

– Respingersi ogni eventuale conclusione avanzata da _____ Alessio e _____ Silvia nei confronti di Lino _____ e/o Luisa _____ in quanto infondata a fronte della validità dell'atto contro di essi contestato

In via istruttoria

Ci si rimette a Giustizia in ordine alla disposizione di CTU atta a verificare le iscrizioni e trascrizioni sui beni oggetto dell'acquisto dei sigg.ri _____ e _____

Ci si permette di suggerire come CTU il Conservatore dei Registri Immobiliari ovvero il Conservatore degli Archivi Notarili, come soggetti di provata terzietà e competenza professionale, che quotidianamente operano nel settore.

Salvis iuris nel merito ed in via istruttoria

In ogni caso

Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche ai sensi dell'art 91 c.p.c.

CONCLUSIONI PER I CONVENUTI

ALESSIO E SILVIA

Il sottoscritto avv. Renzo M. Rizzi proc. dom. e per conto della parte convenuta _____ Alessio e Silvia _____ precisa le proprie conclusioni richiamandosi a quelle di cui in atti e dimette il seguente

Foglio di conclusioni

da considerarsi parte integrante del verbale di causa del 21.05.2019.



“Voglia il Tribunale di Vicenza, respinta ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così giudicare:

Preliminarmente si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande diverse da quelle precedentemente svolte e si precisano le proprie conclusioni come segue:

Causa nr. 5181/2013 R.G.

In via pregiudiziale: si eccepisce ex art. 166 e 167 cpc, la tardività della costituzione in causa e la decadenza per quanto dedotto e richiesto nella Comparsa di costituzione e risposta di Unicredit spa, in ordine all'estensione degli effetti giuridici dell'emananda sentenza nei confronti di Unicredit spa relativamente all'atto di compravendita del 07.05.2013 nr. 163012 di Repertorio del Notaio Colasanto dr. Michele di Arzignano in ordine alla quota del 50% ceduta da Luisa

Nel merito: accertato che l'atto notarile stipulato in data 07.05.2013 con nr. 163012 di Rep. Notaio Michele Colasanto di Arzignano, la buona fede di parte convenuta, la mancanza di trascrizioni/iscrizioni pregiudizievoli a carico della dante causa Luisa, confermarsi la validità del summenzionato rogito notarile e rigettarsi tutte le domande, deduzioni svolte da parte attrice Spese di lite interamente rifuse

In Via riconvenzionale: nella denegata ipotesi che le domande di parte attrice venissero accolte, condannarsi Luisa e ripetere tutte le somme incassate per la vendita e pari €. 90.000,00, oltre a risarcire tutti i danni subiti e subendi da parte convenuta per l'avvenuto acquisto come l'imposta di registro, di trascrizione, le spese di mediazione, quelle notarili e quanto speso per la ristrutturazione dell'immobile che allo stato si quantificano in €. 77.832,31 e quindi in complessivi €. 180.000,00 (salva maggiore e/o minore somma determinata in corso di causa) oltre ad interessi dal momento del pagamento e svalutazione monetaria;

Condannarsi Banca Popolare di Vicenza ex art. 96 cpc per responsabilità aggravata oltre che alle spese ed al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa dal Giudice adito, per l'ingiusta chiamata in giudizio e per le formalità pregiudiziali eseguite a danno di parte convenuta che allo stato si possono quantificare in €. 50.000,00 ;

In ogni caso si chiede la condanna di parte attrice e/o di parte convenuta Luisa alla rifusione di tutte le spese, competenze e compensi di causa

In via istruttoria: si chiede che siano altresì ammesse tutte le istanze istruttorie richieste da parte convenuta opposta sia in atti di causa (comparsa di costituzione e memorie) che a verbale.

Con rifusione di tutte le spese, competenze e compensi della presente lite, oltre al rimborso delle spese forfetarie 15% ex art. 2 DM nr. 55/2014, CPA ed IVA se dovuta.

Causa nr. 3193/2015 R.G. riunita alla causa nr. 5181/2013 R.G.

Nel merito: accertato che l'atto notarile stipulato in data 07.05.2013 con nr. 163012 di Rep. Notaio Michele Colasanto di Arzignano, la buona fede di parte convenuta, la mancanza di trascrizioni/iscrizioni pregiudizievoli a carico della dante causa Luisa, confermarsi la validità del summenzionato rogito notarile e rigettarsi tutte le domande, deduzioni svolte da parte attrice

Spese di lite interamente rifuse

In ogni caso si chiede la condanna di parte attrice e/o di parte convenuta Luisa alla rifusione di tutte le spese, competenze e compensi di causa

In via istruttoria: si chiede che siano altresì ammesse tutte le istanze istruttorie richieste da parte convenuta opposta sia in atti di causa (comparsa di costituzione e memorie) che a verbale.

In ogni caso spese, competenze e compensi di lite interamente rifuse, oltre al rimborso delle spese forfetarie 15% ex art. 2 DM nr. 55/2014, CPA ed IVA se dovuta, come per legge

CONCLUSIONI DI CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.

voglia l'Ecc.mo Giudice, *contrariis reiectis*



dato atto che nulla ha opposto Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. a che la indeterminata proposta dei convenuti fosse comunque discussa e presa in esame;

1. condannare il convenuto Dalli Canni Lino a pagare a Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., in qualità di garante della fallita Le Fonderie del Delta s.r.l. ed in relazione ai rapporti bancari *amplius* esposti in atti, la complessiva somma di euro 903.659,84, oltre interessi convenzionali o, in subordine, di legge, maturati sulle somme capitali dovute successivamente al 8.10.2013 (data della sentenza del Tribunale di Rovigo che ha dichiarato il fallimento della società Le Fonderie del Delta s.r.l.) e fino al saldo;

2. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia in confronto di Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., in quanto assolutamente simulato, dell'atto in data 8.04.2013 rep. 119.178 notaio Dianese con cui il convenuto

Lino ha donato *i*) al figlio Andrea la proprietà dei beni immobili così censiti: Comune di Arzignano, catasto fabbricati, foglio 2, mappali 1551 sub 3, 1551 sub 5, 1551 sub 8, 1551 sub 9; *ii*) e alla figlia Luisa la proprietà dei beni immobili così censiti: Comune di Arzignano, catasto fabbricati, foglio 2, mappali 1551 sub 2, 1551 sub 4, 1551 sub 6, 1551 sub 7;

3. in via alternativa o subordinata rispetto alla domanda sub 2., revocare ex art. 2901 e 2902 c.c. e dunque dichiarare inefficace, in confronto di Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., l'atto in data 8.04.2013 rep.

119.178 notaio Dianese con cui il convenuto Lino ha donato *i*) al figlio Andrea la proprietà dei beni immobili così censiti: Comune di Arzignano, catasto fabbricati, foglio 2, mappali 1551 sub 3, 1551 sub 5, 1551 sub 8, 1551 sub 9; *ii*) e alla figlia Luisa la proprietà dei beni immobili così censiti: Comune di Arzignano, catasto fabbricati, foglio 2, mappali 1551 sub 2, 1551 sub 4, 1551 sub 6, 1551 sub 7;

4. per l'ipotesi che gli immobili dedotti nell'atto in data 8.04.2013 rep. 119.178 notaio Dianese non si trovino più nel patrimonio dei convenuti Luisa e Andrea, per essere stati alienati *medio tempore* a terzi, ai quali l'emananda sentenza risultasse non opponibile, o per altro motivo, condannare i convenuti

Luisa e Andrea, per le ragioni esposte in atti, a restituire a Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. il corrispettivo eventualmente ricevuto dai terzi sub acquirenti, nonché a risarcire alla medesima banca il danno patrimoniale consistente nella differenza fra il maggior valore commerciale dei beni alienati e il prezzo incassato dai convenuti;

5. revocare ex art. 2901 e 2902 c.c. e dunque dichiarare inefficace, in confronto di Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., l'atto in data 16.04.2013 rep. 119.209 notaio Dianese, con cui Lino ha venduto alla

figlia Luisa la titolarità della quota indivisa pari a ½ degli immobili così censiti: Comune di Arzignano, catasto fabbricati, foglio 2, mappali n. 1430 sub 56 e 1430 sub 13 (con proporzionale quota di comproprietà pari a 24,2537/1000 sulle parti comuni del fabbricato insistente sul mappale 1430);

6. in conseguenza dell'accoglimento della domanda sub 5., attesa la sopravvenuta vendita a terzi, in data 7.05.2013, dei beni dedotti nell'atto in data 16.04.2013, condannare la convenuta Luisa a restituire

a Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. il corrispettivo di euro 90.000 ricevuto dai sub acquirenti signori Alessio e Sara in occasione o dipendenza dell'atto in data 7.05.2013 rep. 163.012 notaio M. Colasanto, nonché a risarcire alla medesima banca il danno patrimoniale consistente nella differenza fra il maggior valore commerciale dei beni alienati e il prezzo incassato dalla convenuta medesima;

7. in ogni caso: accertata la rilevanza ex art. 2043 c.c. degli atti negoziali più sopra impugnati, condannare i convenuti Lino, Luisa e Andrea a risarcire a Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. il danno patrimoniale identificabile nella differenza che ricorrerà fra il valore che gli immobili avevano all'epoca della stipula degli atti distrattivi e il valore che i medesimi immobili avranno alla data dell'espropriazione, da stimare anche in via equitativa;

8. in ogni caso: con interessi e rivalutazione o risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. su tutte le somme che saranno liquidate a favore di Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a.;

9. in ogni caso: ordinare l'annotazione della emananda sentenza presso la conservatoria dei rr.ii. di Vicenza, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;

10. in ogni caso: spese e competenze di causa rifuse.



CONCLUSIONI PER UNICREDIT

“- nel merito: estendere gli effetti giuridici della emananda sentenza nei confronti di UniCredit s.p.a. con riferimento all’atto di donazione di beni immobili in piena proprietà di Lino a favore dei figli Luisa e Andrea atto n. 119.178 rep. Notaio Dianese del 08.04.2013; all’atto di cessione di quote immobiliari da Lino a favore di Luisa atto n. 119.209 rep. Notaio Dianese del 16.04.2013 e all’atto di compravendita n. 163.012 rep. Notaio Colsanto del 07.05.2013 con il quale Luisa ha venduto a Alessio e Silvia la quota immobiliare acquistata dal padre. - In ogni caso: con vittoria di spese”.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(ART.132 C.P.C.)**

Con l’atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice la Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., premesso di essere creditrice di “Le Fonderie del Delta S.r.l.” e del fideiussore Delli Cani Lino per la complessiva somma di € 5.158.979,11, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1342/2013 del 30.4.2013, chiedeva che questo Tribunale volesse dichiarare la simulazione assoluta e/o la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti di disposizione per mezzo dei quali Lino aveva, ad avviso della creditrice, sottratto le garanzie patrimoniali del credito, spogliandosi del suo intero patrimonio immobiliare mediante donazioni nei confronti dei figli Andrea e Luisa e a mezzo della cessione a titolo oneroso della quota di altri immobili nei confronti della sola figlia Luisa.

In particolare, con l’atto notarile dell’8 aprile 2013 a firma del Notaio Dianese di Vicenza (rep. 119.178 – racc. 39.682), Lino donava:

- I) al figlio Andrea la piena proprietà del fabbricato bifamiliare in corso di costruzione sito nel Comune di Arzignano alla via Trento n. 57/B, oltre alla piena proprietà della porzione denominata “B”, in corso di costruzione, costituita da abitazione con portici e terrazza, al piano terra e primo, con area di corte esclusiva di pertinenza e con accessori al piano interrato;
- II) alla figlia Luisa la piena proprietà del fabbricato bifamiliare in corso di costruzione sito nel Comune di Arzignano alla via Trento n. 57/A, oltre alla piena proprietà della porzione denominata “A”, in corso di costruzione, costituita da abitazione con portici e terrazza, al piano terra e primo con area di corte esclusiva di pertinenza e con accessori al piano interrato.

Con successivo atto del 16 aprile 2013 denominato "*cessione di quote di immobili in piena proprietà*" (rep. 119.209 – racc. 39.702) a rogito Notaio Dianese, Lino cedeva e vendeva alla figlia Luisa la piena proprietà della quota indivisa pari ad un mezzo dei beni immobili costituiti da un appartamento al piano secondo e da garage al piano interrato, facenti parte del complesso edilizio nominato “FILANDA”, sito ad Arzignano in Corso Giuseppe Mazzini n. 38/C.

L’attrice faceva presente che nel giorno stesso in cui i donatari Andrea e Luisa accettavano formalmente la donazione paterna, gli stessi sottoscrivevano contratti preliminari con i quali promettevano in vendita a tale Fabbris Titta i beni ricevuti a titolo gratuito dal padre.



La BPV chiedeva in data 15.5.2013 e otteneva in data 17.5.2013 il sequestro conservativo nei confronti di Lino e dei figli Andrea e Luisa, mentre nei confronti di Titta Fabbris era dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto, *medio tempore*, i contratti preliminari di vendita erano stati risolti.

Il sequestro, confermato in sede di reclamo, era in seguito dichiarato inefficace per mancata esecuzione.

L'attrice esponeva inoltre che in data 7.5.2013 Luisa aveva disposto della quota di metà dell'unità immobiliare sita nel complesso FILANDA, già ricevuta dal padre con atto di "cessione di quote di immobili in piena proprietà" del 16 aprile 2013, vendendola ad Alessio e Silvia con atto a rogito del Notaio Colasanto del 7 maggio 2013. Su tali beni la BPV aveva iscritto ipoteca in data 2.5.2013.

L'attrice agiva quindi per sentire dichiarare la simulazione degli atti di disposizione o per sentirli revocare ex art. 2901 c.c. agiva anche ex art. 2043 c.c. per sentire condannare i convenuti al risarcimento dei danni cagionati con gli atti distrattivi medesimi.

I convenuti si costituivano affermando di ribadire la proposta, formulata nel luglio 2013, di "messa a disposizione dei beni oggetto di donazione, alle seguenti condizioni: 1) il ricavato della vendita da destinarsi all'intero ceto bancario firmatario del piano ex art. 67 L.fall ...; 2) rinuncia da parte di BPV ad ogni pretesa instaurata nel ricorso per sequestro e successiva fase di merito".

A tale fine chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa di :

BANCA ANTONVENETA SPA, BANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA, CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA, CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA, UNICREDIT SPA, MPS LEASING & FACTORING.

Eccepevano la contraddittorietà delle domande relative alla cessione di quote in favore di LUISA e della successiva vendita, delle quali chiedevano il rigetto, sostenendo che il prezzo era stato pagato ed era congruo, e che non poteva essere stata iscritta ipoteca in data 2.5.2013 su un bene che non era più del debitore LINO.

Si costituivano in giudizio anche i convenuti ALESSIO e SILVIA concludendo, in via principale, per il rigetto delle domande attoree e spiegando, in subordine e in caso di accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., domanda riconvenzionale al fine di ripetere dalla parte alienante, Luisa, quanto dalla stessa ricevuto a titolo di controprestazione per la vendita. Affermavano che l'acquisto dell'immobile, solo per metà della LUISA e per il restante di ENZO, era non simulato ma reale, avvenuto tramite una agenzia (Rial immobiliare snc) al prezzo di mercato, e senza che vi fossero trascrizioni pregiudizievoli, per cui non vi era da parte loro consapevolezza di nuocere alle ragioni dei creditori del LINO.



Autorizzata la chiamata in causa delle terze parti, Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. rimaneva contumace, mentre si costituiva in giudizio la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (società incorporante la Antonveneta S.p.A.), che svolgeva domanda di intervento chiedendo la condanna di Lino alla restituzione della somma di € 185.945,89.

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. chiedeva la condanna di Lino al pagamento della complessiva somma di € 903.659,84, l'accertamento dell'inefficacia degli atti di disposizione del LINO, la condanna di LUISA a restituire il corrispettivo ricevuto dai subacquirenti e a risarcire il danno patrimoniale costituito dalla differenza tra il maggior valore commerciale del bene e il prezzo incassato.

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. contestava l'ammissibilità della chiamata in causa di terzo e domandava di essere estromesso dal giudizio, e in seguito rinunciava agli atti di giudizio.

UNICREDIT S.P.A. , premesso di essere creditrice del LINO quale fidejussore, per euro 1.087.056,53, già insinuati al passivo del fallimento della SRL, aderiva alla proposta avanzata in sede di costituzione da Lino, Andrea e Luisa, domandando di procedere all'immediata vendita del compendio messo a disposizione dai convenuti, con successiva ripartizione a soddisfo dei diritti a ciascuno spettanti, e comunque chiedeva di estendere gli effetti giuridici dell'emananda sentenza di inefficacia anche a UNICREDIT.

Nel corso della fase istruttoria si procedeva a CTU sul valore del bene venduto a e alla riunione alla prima causa di quella successiva, n. R.G. 3193/2015, promossa da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. in nome e per conto di MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A. contro Lino, Luisa, Andrea, Alessio, Silvia , a tutela delle garanzie del credito di euro 126.680,75.

Nelle more del giudizio, con D.l. n. 99/2017, la Banca Popolare di Vicenza S.p.A. era assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e pertanto, in data 25.10.2017, seguiva la costituzione in giudizio della BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, QUALE MANDATARIA DI AMBRA SPV S.R.L.

La causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.10.2019, successivamente anticipata per effetto della riassegnazione alla Sezione stralcio.



Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti per i motivi già ritenuti, che integralmente si richiamano.

Per il principio di “ragion più liquida” si esamina direttamente la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., formulata da tutti gli istituti di credito costituiti.

La domanda è fondata quanto agli atti dispositivi compiuti dal LINO, considerata la sussistenza dei requisiti dell'*eventus damni e della scientia damni*, sicuramente esistente in capo al fidejussore che ben conosceva la situazione debitoria delle FONDERIE DEL DELTA SRL, per esserne anche amministratore unico. L'*eventus damni* è ammesso dagli stessi convenuti, che hanno proposto la *cessio bonorum* proprio per la consapevolezza dell'inesistenza di altri cespiti.

Gli atti di disposizione sono successivi al sorgere dei debiti: verso BPV, sancito nel decreto ingiuntivo del 30.4.2013; verso MPS atteso che la fidejussione prestata da

LINO in favore di BANCA ANTONVENETA SPA, poi incorporata in MPS, risale al 21.12.2012 (doc.5 MPS); verso MPS LEASING & FACTORING SPA atteso che la fidejussione prestata dal LINO nei confronti della incorporata MPS COMMERCIALE LEASING SPA risale al 29.10.2008 (doc. 8 MPS nella causa riunita 3193/2015); verso CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA atteso che la fidejussione nei suoi confronti era stata prestata il 19.11.2012 (doc. 1 CR Veneto). Nei confronti di Unicredit, pur in mancanza di documentazione, la preesistenza del credito deve ritenersi non contestata dai convenuti, che ne hanno chiesto la chiamata in causa senza poi eccepire alcunchè nei suoi confronti.

Va ricordato che per costante insegnamento della Suprema Corte *“l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (cfr. Cass. 3676/2011; 762/2016) ; con riguardo alla posizione del fideiussore l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito e non a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale, per cui è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde affermare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cosiddetta "dolosa preordinazione" (Cass. 7484/2001; 1413/2006).*

I crediti esposti dalle attrici e dagli istituti di credito chiamati in causa debbono considerarsi accertati nell'ammontare rispettivamente enunciato, e provato dalla



documentazione prodotta, atteso che i convenuti non hanno contestato an né quantum dei rispettivi debiti, anzi furono i convenuti stessi a chiedere la chiamata in causa dei vari istituti di credito al dichiarato fine di formulare la proposta di “messa a disposizione dei beni”, tuttavia non meglio precisata. Infatti nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.. i convenuti scrivevano “*prima di chiedere ai convenuti di specificare la proposta sarebbe il caso di capire a chi detta proposta debba essere rivolta ed in qual modo gli istituti intendano operare*”, e la proposta di *cessio bonorum* non risulta poi coltivata in corso di causa.

Quanto alle donazioni dell’8.4.2013, atti a titolo gratuito, è sufficiente ex art. 2901 comma I n.2 c.c. la *scientia damni* del debitore disponente, come visto sicuramente ricorrente nel caso di specie in capo al LINO, fidejussore e amministratore unico della debitrice principale FONDERIE DEL DELTA SRL .

Quanto all’atto di cessione della metà dell’appartamento in favore di LUISA, atto a titolo oneroso, si osserva che la compratrice, in quanto figlia del fidejussore e amministratore unico dell’azienda di famiglia FONDERIE DEL DELTA SRL, era sicuramente anch’essa a conoscenza del debito esistente verso BPV, quindi va dichiarato inefficace l’atto di cessione del 16.4.2013 da LINO verso LUISA. Va evidenziato che la stessa

LUISA era stata donataria dell’immobile di via Trento in data 8.4.2013, e nella stessa data assieme al fratello, altro donatario, aveva concluso contratto preliminare di vendita dei beni a FABRIS TITTA, con ciò rivelando la piena partecipazione al piano distrattivo posto in essere col padre. Tale consapevolezza sussisteva quindi necessariamente anche nel successivo atto di acquisto della quota di un mezzo dell’immobile del complesso FILANDA.

In conclusione, tutti tre gli atti di disposizione posti in essere da LINO in favore dei figli debbono essere dichiarati revocati e inefficaci nei confronti degli istituti di credito costituiti in causa.

Quanto alla successiva vendita da LUISA agli altri convenuti e secondo parte attrice gli acquirenti non potevano non essere consapevoli del pregiudizio arrecato ai creditori, per le seguenti circostanze: “ la quota di ½ della maggior consistenza ceduta pervenne per negozio di compravendita stipulato pochissimi giorni prima; la cessione avvenne per un prezzo modesto; il prezzo riferito alla quota (90.000) fu esattamente pari (90.000) a quello per cui venne acquistato dalla loro dante causa; gli acquirenti non potevano non essere stati informati dal notaio rogante che sui beni negoziati era iscritta da Banca Popolare di Vicenza ipoteca giudiziale (pur inefficace perché iscritta contro Delli Cani Lino), la quale rendeva edotti i terzi, con apposita indicazione nel quadro D, che l’immobile sarebbe stato oggetto di revocatoria; la signora lavora presso uno studio notarile, e quindi non solo non è ignara del sistema di pubblicità immobiliare ma ha pure accesso on-line alla Conservatoria tramite gli strumenti informatici in uso presso tutti i notai.”



Tuttavia, la CTU svolta in corso di causa ha appurato che la vendita è avvenuta a prezzo di mercato, e non vi sono altri elementi per ipotizzare che i compratori fossero a conoscenza del pregiudizio che con tale acquisto andavano a cagionare ai creditori del dante causa della loro immediata dante causa.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio arch . MICHELA MARCHI , previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio delle parti, dei loro difensori e dei Consulenti Tecnici di Parte, secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, ha concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici.

Il CTU ha altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle sue conclusioni finali. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, *“Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.*

(Cass.Sez. 1, Sentenza n. [282](#) del 09/01/2009 ;

Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. [1815](#) del 02/02/2015).

Secondo la CTU il prezzo di mercato dell'intero immobile al momento della compravendita era di euro 175.180,00, quindi il prezzo di euro 180.000,00 pagato da e era addirittura superiore al prezzo di mercato.

La quota di 1/2 dell'immobile ora oggetto di causa, venduta da LINO a LUISA in data 16.04.2013, giusto rogito nr. 119209 di Rep. Notaio Paolo Dianese trascritto in data 18.04.2013 ai nr. 7406 Reg. Gen. e nr. 5099 Reg. Part. , fu poi oggetto in data 07.05.2013, dell'atto nr. 163012 di Rep. Notaio Michele Colasanto di Arzignano trascritto in data 28.05.2013 ai nr. 9734 Reg. Gen. e nr. 6814 Reg. Part., con cui ENZO e Luisa vendono a Alessio e Silvia, ognuno per la quota di una metà, e quindi per l'intero, l'immobile sito in Arzignano Catasto fabbricati Foglio 2 mapp. nr. 1430 sub 56 e sub 13 .

La prima trascrizione/iscrizione pregiudizievole effettuata a carico di Luisa risulta essere stata effettuata in data 08.07.2013 ai nr. 12480 Reg. Gen. e nr. 8808 Reg. Part. (Ordinanza di sequestro conservativo) e la seconda in data 13.08.2013 ai nr. 15097 Reg. Gen. e nr. 10719 Reg. Part. (Domanda giudiziale per revocatoria ex art. 2901 c.c.).

Fra le due compravendite , come da visura ipotecaria allegata alla relazione tecnica del CTU, era stata iscritta ipoteca contro LINO con presentazione in data 2.5.2013 e nella Sezione D della nota di trascrizione era annotato *“la presente iscrizione viene eseguita in funzione di una instauranda causa revocatoria”*.

Sul punto era stato conferito al CTU apposito quesito, atto a stabilire se tale dicitura fosse visibile al momento degli accertamenti preparatori dell'acquisto da parte di



e visto il ristretto lasso di tempo tra i due atti (2.5.2013- 7.5.2013) ma, nonostante l'autorizzata consultazione di Conservatori e Notai, non è stato possibile davi risposta certa, nel senso che le iscrizioni e trascrizioni appaiono in corretto ordine cronologico nelle visure allegate, ma non è stato appurato quanto tempo intercorra tra la presentazione dell'atto e l'effettiva visibilità dello stesso da parte dei terzi. Va inoltre considerato che in data 06 maggio 2013, giusta rogito nr. 163002 di Rep. Notaio Michele Colasanto di Arzignano (doc. nr. 4 fasc. Paltini E nella causa n. 3193/2015), ALESSIO e SILVIA avevano venduto a RIGODANZO ANGELO e ZAMBON CLAUDIA il loro immobile sito in via Pagani, per il prezzo di euro 163.000,00 verosimilmente nella prospettiva dell'acquisto del giorno successivo dell'immobile per cui ora si discute.

In conclusione, considerato: che l'acquisto è avvenuto a giusto prezzo, anche superiore al prezzo di mercato; che per pagare il prezzo gli acquirenti avevano venduto la loro precedente abitazione; che non vi è stata immediata trascrizione dell'atto, come di regola avviene nel caso in cui gli acquirenti sono consapevoli della frode ai creditori; che non vi è certezza circa la leggibilità della annotazione nella Sezione D, si deve concludere nel senso che non sussistono elementi sufficienti per estendere ai compratori finali la revocatoria, ex art. 2901 u. co. c.c.

La domanda va pertanto rigettata nei confronti di e da ritenere acquirenti di buona fede mentre la loro dante causa LUISA va condannata a risarcire il danno cagionato ai creditori sottraendo il bene alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., mediante il pagamento del valore dell'immobile, pari a euro 90.000,00 oltre rivalutazione e interessi legali dal 7.5.2013 . Per costante giurisprudenza, infatti *“L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta dal creditore nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore in forza di un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria, presuppone: 1) che l'atto dispositivo del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 2) che, dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale; 3) che il fatto del terzo sia connotato da un'originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ("consilium fraudis") ovvero da una posizione di illiceità autonoma; 4) che sussista in concreto un "eventus damni" causato dal fatto illecito del terzo.* (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. [4721](#) del 19/02/2019 ; Sez. 3, Sentenza n. [251](#) del 13/01/1996 ; Cass.Sez. 3, Sentenza n. [1941](#) del 17/02/1993 : *Con riguardo agli effetti dell'azione revocatoria la inefficacia dell'atto stipulato, in frode ai creditori, tra debitore e primo acquirente, mentre estende i suoi effetti al subacquirente che ha acquistato a titolo gratuito, non pregiudica il diritto del subacquirente che, in buona fede, ha acquistato a titolo oneroso; in tal caso resta salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal subacquirente, atteso che il creditore non può - senza venir meno la stessa funzione dell'azione revocatoria - essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., escludendosi*



anche il suo diritto verso il primo acquirente alla restituzione del corrispettivo da questo ricevuto dal sub - acquirente.

Nel caso di specie, LUISA ha concorso scientemente a pregiudicare le ragioni dei creditori, essendo consapevole dei debiti gravanti sulla impresa di famiglia e sul padre LINO quale fideiussore della stessa, e, vendendo a terzi di buona fede, ha consolidato tale pregiudizio, con conseguente responsabilità risarcitoria.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 e DM 37/2018, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:

1) accerta che Lino è debitore nei confronti di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA della somma di euro 185.945,89 oltre interessi pari all'euribor+2% oltre agli interessi di mora pari ad un ulteriore 2% dal 10.12.2013 al saldo e per l'effetto lo condanna al relativo pagamento;

2) accerta che MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A è creditrice verso LINO della somma di euro 126.680,75 oltre interessi di mora come da contratto sub docc. 3 e 4, e per l'effetto lo condanna al relativo pagamento;

3) accerta che Lino è debitore di CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. della complessiva somma di euro 903.659,84, oltre interessi maturati sulle somme capitali dovute successivamente al 8.10.2013 e fino al saldo e per l'effetto lo condanna al relativo pagamento;

4) revoca ex art. 2901 c.c. e per l'effetto dichiara inefficace, nei confronti degli istituti di credito di cui ai capi che precedono, nonché dell' attrice BANCA POPOLARE DI VICENZA IN LCA ora SGA SPA , e di UNICREDIT SPA, in relazione ai crediti rispettivamente nella presente causa esposti, gli atti di disposizione compiuti da LINO in favore dei figli ANDREA e LUISA , ossia :

A) gli atti di donazione contenuti nell'atto notarile dell'8 aprile 2013 denominato "donazioni di proprietà" a firma del Notaio Dianese di Vicenza rep. 119.178 – racc. 39.682, con il quale Lino donava - al figlio Andrea la piena proprietà dei seguenti beni immobili :



Comune di Arzignano, Foglio 2, fabbricato bifamiliare in corso di costruzione sito in Arzignano alla via Trento n. 57/B insistente sul terreno censito al catasto terreni di detto comune al Foglio 2, m.n. 1551 ente urbano di are tredici e centiare novantasei, la piena proprietà della porzione denominata "B" in corso di costruzione costituita da abitazione con portici e terrazza, al piano terra e primo con area di corte esclusiva di pertinenza e con accessori al piano interrato, censita al Catasto Fabbricati di detto comune al Foglio 2 con i mappali numero 1551 sub 3, bene comune non censibile, corte comune ai sub 5, 8 e 9; 1551 sub 5, viale Trento p.st T.I unità in corso di costruzione; 1551 sub 8, viale Trento, p.st., unità in corso di costruzione; 1551 sub 9, viale Trento, p.ST., unità in corso di costruzione,

- alla figlia Luisa la piena proprietà dei seguenti beni immobili :

Comune di Arzignano, Foglio 2, nel fabbricato bifamiliare in corso di costruzione sito in Arzignano alla via Trento n. 57/A, insistente sul terreno censito al catasto terreni di detto comune al Foglio 2, m.n. 1551 ente urbano di are tredici e centiare novantasei, la piena proprietà della porzione denominata "A" in corso di costruzione costituita da abitazione con portici e terrazza, al piano terra e primo con area di corte esclusiva di pertinenza e con accessori al piano interrato, censita al Catasto Fabbricati di detto comune al Foglio 2 con i mappali numero 1551 sub 2, bene comune non censibile, corte comune ai sub 4, 6 e 7; 1551 sub 4, viale Trento p.st T.I unità in corso di costruzione; 1551 sub 6, viale Trento, p.st., unità in corso di costruzione; 1551 sub 7, viale Trento, p.ST., unità in corso di costruzione;

B) la cessione contenuta nell'atto notarile del 16 aprile 2013 denominato "cessione di quote di immobili in piena proprietà" rep. 119.209 – racc. 39.702 sempre a rogito Notaio Dianese con il quale Lino cedeva e vendeva alla figlia Luisa

la piena proprietà della quota indivisa pari ad un mezzo dei seguenti beni immobili costituiti da un appartamento al piano secondo e da garage al piano interrato, facenti parte del complesso edilizio nominato "FILANDA" sito in Arzignano in Corso Giuseppe Mazzini n. 38/C insistente sul mappale numero 1430 ente urbano e censite al Catasto fabbricati di detto comune al Foglio 2, con i mappali numero 1430 sub 56, cat A/2, CL.3, vani 7 e numero 1430 sub 13, cat. C/6, CL.4, mq.20;

5) condanna LUISA a restituire, per l'esecuzione dei creditori in concorso tra loro, il valore della quota di sua proprietà del bene venduto a ALESSIO E SILVIA, pari a euro 90.000,00 oltre a rivalutazione e interessi dal 7.5.2013 al saldo effettivo;

6) rigetta le domande nei confronti di ALESSIO e SILVIA, disponendo, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali relative al bene loro venduto da



LUISA con rogito del 7.5.2013 numero 163012 rep. e numero 36813 racc. Notaio Michele Colasanto di Arzignano ;

7) condanna i convenuti LINO, ANDREA,
LUISA, in solido tra di loro, a rifondere agli istituti di credito attori e terzi chiamati costituiti, indicati nei capi che precedono, le spese di lite, liquidate per ciascuno in euro 8.030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, oltre alle spese della CTU, già liquidata;

8) condanna gli istituti di credito attori e terzi chiamati costituiti- esclusa la CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA – , in solido tra di loro, a rifondere a ALESSIO e SILVIA le spese di lite, liquidate in euro 1295,62 per esborsi comprensivi delle spese di CTP, ed euro 8.030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, oltre alle spese della CTU, già liquidata.

Così deciso in Vicenza il 17.9.2019

Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti

